



Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Ufficio Patrimonio
Area Tecnica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 335 di data 28/07/2026

OGGETTO:	OPERE DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO STATICO ED ENERGETICO DELL'IMMOBILE CONTRADDISTINTO DALLA P.ED. 2315 C.C. ARCO, UBICATO IN VIA DONATORI DI SANGUE, PER L'APERTURA DI UN NUOVO ASILO NIDO. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER I LAVORI DI POSA DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI, APPARTENENTI ALLA CATEGORIA PREVALENTE OG1, ALLA DITTA EDIL BASHA S.R.L., CON SEDE A ROVERETO (TN). CUP: F52B23001000004. CIG: B9FECBBDB0
-----------------	--

Relazione.

Con deliberazione n. 204 di data 16 dicembre 2025, immediatamente esecutiva, la Giunta comunale ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo e il relativo quadro economico delle opere di completamento dei lavori di ristrutturazione, miglioramento statico ed energetico dell'immobile contraddistinto dalla p.ed. 2315 c.c. Arco, ubicato in via Donatori di Sangue, per l'apertura di un nuovo asilo nido, dal quale risulta una spesa complessiva di euro 260.000,00, di cui euro 215.929,21 per lavori ed oneri relativi alla sicurezza ed euro 44.070,79 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Con determinazione n. 592 di data 22 dicembre 2025 il dirigente dell'area tecnica ha approvato in linea economica il progetto esecutivo e il quadro economico inerente i lavori in oggetto nonché imputato la correlata spesa;

Dato atto che con la succitata determinazione dirigenziale si è stabilito di appaltare i lavori in parola mediante gara informale ai sensi dell'art. 52 della L.P. 26/1993, trattandosi di lavori di importo inferiore ad euro 500.000,00, previo esperimento di gara ufficiosa tra almeno 5 operatori economici del settore in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale adeguati ai lavori oggetto di affidamento, senza ricorso alla esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 40 della L.P. 26/1993 e ss.mm.;

A seguito della procedura concorrenziale esperita il 16 gennaio 2026, come risulta dal relativo verbale, i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Dalbon Costruzioni S.r.l., con il ribasso offerto del 10,27 % sull'importo a base di gara di euro 211.095,00, per un importo pari ad € 189.415,54, oltre ad € 4.834,21 per oneri della sicurezza, per complessivi € 194.249,75, oltre ad i.v.a. 10% sui lavori;

Con determinazione dirigenziale n. 70 di data 27 febbraio 2026, i lavori sono stati affidati all'impresa sopraccitata, cui è seguita la stipula del contratto Rep. n. 3007 di data 14 maggio 2026, registrato telematicamente col n. 11866 di data 18 maggio 2026, serie 1T.

L'impresa, in sede di offerta, aveva dichiarato l'intenzione di subappaltare parte delle opere appartenenti alla categoria prevalente OG1, come riportato nella dichiarazione di partecipazione al punto 1.2.

Ai sensi della vigente normativa alla data di invio della lettera d'invito, l'aggiudicatario può subappaltare le lavorazioni così come individuate in sede di offerta, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 119 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. e dal Capitolato speciale d'appalto.

Con nota prot. n. 22792 di data 28 luglio 2026, l'impresa Dalbon Costruzioni s.r.l. ha chiesto al Comune di Arco l'autorizzazione al subappalto per i lavori di posa pavimenti e rivestimenti, appartenenti alla categoria prevalente OG1, per un importo pari ad euro 4.294,75. (+I.V.A. 10%), alla ditta Edil Basha s.r.l., con sede in via Ruina, 77, in Rovereto (TN), C.F. e partita I.V.A. 02721710222.

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, geom. Pedrotti Paolo, ha accertato l'idoneità del piano operativo di sicurezza della ditta summenzionata alle disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.

Il direttore dei lavori, geom. Luca Sartori, con nota prot. n. 22823 di data 28 luglio 2026, ha verificato le condizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 in materia di subappalto.

Per il rilascio della sopraddetta autorizzazione, l'impresa Dalbon costruzioni s.r.l. ha inoltrato il contratto di subappalto, sottoscritto con la ditta Edil Basha s.r.l. in data 24 luglio 2026, corredato della documentazione tecnica, amministrativa recante puntuale indicazione dell'ambito operativo del subappalto in termini prestazionali ed economici, ai sensi dell'art. 119, comma 5, del D.Lgs. 36/2023.

Si ritiene, pertanto, opportuno autorizzare il subappalto delle opere sopra descritte alla ditta proposta.

A tal scopo occorre evidenziare che sono rispettate le condizioni per il rilascio

dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 119 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. e precisamente:

- entro i termini di legge la ditta appaltatrice ha comunicato che intende subappaltare le opere sopracitate;
- l'impresa affidataria ha dichiarato l'insussistenza di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del codice civile, con il titolare del subappalto;
- l'impresa indicata per il subappalto ha trasmesso la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale, di cui agli articoli 100 e 103 del D.Lgs. 36/2023 e l'assenza dei motivi di esclusione, di cui di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del medesimo Decreto;
- l'impresa subappaltatrice ha dichiarato che nei confronti dell'affidatario del subappalto non sussiste il divieto previsto dall'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- l'impresa indicata per il subappalto è iscritta alla C.C.I.A.A. per attività conformi alle opere da eseguire;
- l'impresa indicata per il subappalto è in regola con la normativa riguardante la cosiddetta "patente a crediti", di cui all'art. 27 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- l'impresa subappaltatrice ha dichiarato di garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e di riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che garantito dal contraente principale, come stabilito dall'art. 119, comma 12, del D. Lgs. 36/23 e s.m.i.;
- l'impresa subappaltatrice ha indicato di essere classificabile come micro o piccola impresa ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato I.1 del D.Lgs. 36/2023, con conseguente applicazione del pagamento diretto da parte della stazione appaltante ai sensi dell'art. 119, comma 11, lett. a), del D.Lgs. 36/2023;
- le lavorazioni oggetto di subappalto non rientrano nelle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, elencate all'articolo 1, comma 53, della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

IL DIRIGENTE

premesso quanto sopra;

accertato che l'impresa indicata per il subappalto delle opere di cui all'oggetto è in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia;

visto l'art. 119 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

visto il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., che detta norme in materia di antimafia;

visto l'art. 1, commi dal 52 al 57, della Legge 6 novembre 2012, n. 190;

visto il decreto della Sindaca n. 23 di data 30 dicembre 2025 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali per l'anno 2026;

visto il decreto della Sindaca n. 24 di data 5 gennaio 2026 con il quale sono stati attribuiti gli

incarichi di responsabile d'ufficio e attribuzione funzioni dirigenziali sostitutive ai titolari di posizione organizzativa per l'anno 2026;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;

visto l'articolo 41 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007 e ss.mm.;

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 60 di data 25 novembre 2019 ed entrato in vigore in data 8 dicembre 2019;

vista la deliberazione n. 2 di data 11 febbraio 2026, immediatamente esecutiva con la quale il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2026 – 2028 e la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) 2026 – 2028;

vista la deliberazione n. 18 di data 11 febbraio 2026, immediatamente esecutiva con la quale la Giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2026 – 2028;

DETERMINA

1. di autorizzare l'impresa Dalbon Costruzioni s.r.l., con sede a Tione di Trento, in qualità di aggiudicataria delle opere di completamento dei lavori di ristrutturazione, miglioramento statico ed energetico dell'immobile contraddistinto dalla p.ed. 2315 c.c. Arco, ubicato in via Donatori di Sangue, per l'apertura di un nuovo asilo nido, a subappaltare alla ditta Edil Basha s.r.l., con sede in via Ruina, 77, in Rovereto (TN), C.F. e partita I.V.A. 02721710222, i lavori di posa pavimenti e rivestimenti, appartenenti alla categoria prevalente OG1, per un importo presunto di euro 4.294,75- (+I.V.A. 10%)-;
2. di dare atto che, trattandosi di subappaltatore classificabile come micro o piccola impresa ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato I.1 del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante provvede al pagamento diretto alla ditta Edil Basha s.r.l. degli importi dovuti per le prestazioni eseguite, ai sensi dell'art. 119, comma 11, lett. a), del D.Lgs. 36/2023; l'appaltatore principale è conseguentemente liberato dalla responsabilità solidale di cui all'art. 119, comma 6, secondo periodo, del medesimo Decreto per gli obblighi retributivi e contributivi relativi alle prestazioni affidate in subappalto; sui pagamenti diretti alla ditta Edil Basha s.r.l. viene applicata una ritenuta del 5% a titolo di garanzia, da svincolarsi all'esito positivo dell'approvazione del collaudo tecnico-amministrativo ovvero del certificato di regolare esecuzione delle opere subappaltate;
3. di dare atto che, ai fini e per gli effetti di cui alla di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.:
 - il CUP assegnato al contratto di appalto dell'opera è il numero F52B23001000004;
 - il CIG assegnato al contratto di appalto dell'opera è il numero B9FECBBDB0;
 - si subordina, a pena nullità assoluta, il perfezionamento del subcontratto all'assunzione da parte del contraente degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima;
4. di dare atto che l'impresa appaltatrice è soggetta agli obblighi previsti dall'art. 119 del Decreto

Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. e precisamente:

- nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, la categoria di iscrizione alla C.C.I.A.A. e gli importi dei subappalti;
- l'appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori. È altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- l'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'Amministrazione o ente committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori;
- l'appaltatore deve curare il coordinamento delle imprese presenti sul cantiere per rendere compatibili tra loro e coerenti i piani di sicurezza;
- l'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;

5. di evidenziare che il Comune di Arco ha adottato un apposito piano per l'anticorruzione e la trasparenza, nonché un codice di comportamento dei propri dipendenti, il tutto nel rispetto della legge n. 190/2012 e s.m.i., tesa a promuovere l'integrità dei comportamenti nella pubblica amministrazione e che gli anzidetti documenti sono visionabili sul sito istituzionale del Comune, alla sezione "Amministrazione trasparente";

6. di dare atto che il presente atto, non comportando spese, è immediatamente esecutivo;

7. di precisare che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A di Trento entro 60 giorni, ex art. 29 del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 10.

Carmelo Capizzi / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Pratica istruita e presentata da:

Ufficio Patrimonio - Sartori Luca

Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente determinazione, al competente servizio sopraindicato per la sua esecuzione e comunicata p.c. mediante segnalazione informatica a:
